

Codice A1103A

D.D. 27 luglio 2026, n. 655

Determina di annullamento della della contestazione di illecito amministrativo DD 640 del 22/07/2026 ai sensi della legge 689/1981, per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. COV/2021).



ATTO DD 655/A1103A/2026

DEL 27/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di annullamento della della contestazione di illecito amministrativo DD 640 del 22/07/2026 ai sensi della legge 689/1981, per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. COV/2021)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 56594 del 18/12/2023 dalla Legione Carabinieri "Piemonte e ValleD'Aosta - Stazione Torino Barriera Piacenza, a carico del Sig. omissis (cod. fisc.omissis), nato a omissis il omissis e residente al momento del verificarsi dei fatti a omissis in omissis, ed attualmente a omissis in omissis - omissis, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con il processo verbale n. TOCS60-290 del 30/12/2021, per i fatti avvenuti nel Comune di Torino - Piazzale Monte dei Capuccini, nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 23 dicembre 2021, relativo all'obbligo dell'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, con l'eccezione ai casi previsti dal medesimo D.P.G.R;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto in particolare il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 100 del 23 dicembre 2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

Vista DD 640 del 22/07/2026, in cui si sanzionava il Sig.*omissis* di euro 500,00;

Vista la nota da parte dello Studio Legale *omissis* in cui comunicava a questo ente l'invalidità della notifica della DD 640 del 22/07/2027 in quanto il trasgressore non ha eletto domicilio per le notifiche presso il proprio Studio, ma solo per le comunicazioni del procedimento;

ritenuta perciò la l'inefficacia della DD 640 del 22/07/2026 ;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ANNULLAMENTO

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" in quanto non compresa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti